TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Art. 4

Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali

In attuazione dell'articolo 3, il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nei limiti delle risorse destinate a tali finalita':

a) promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la redazione di cartografia tematica relativamente alle cose di cui all'articolo 1;

b) definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;

c) individua le priorita', tenuto conto delle iniziative gia' adottate dagli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;

d) realizza direttamente gli interventi individuati come prioritari, preferibilmente ove manchino o risultino inadeguate le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;

e) puo' finanziare le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto delle priorita' individuate ai sensi della lettera c) del presente comma e con le modalita' di cui all'articolo 8;

f) cura un programma di tutela e valorizzazione degli archivi pubblici, ivi compresi quelli militari, nonche' di quelli privati, al fine di assicurarne la piu' ampia fruizione, anche attraverso prestiti e mostre itineranti, promuovendo fra l'altro il recupero e la conservazione, anche in copia, della documentazione storica;

g) vigila sull'attuazione degli interventi e in particolare su quelli finanziati dallo Stato, anche avvalendosi di ispettori onorari. E' istituito, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, che ne disciplina altresi' il funzionamento, escludendo la corresponsione di compensi ai componenti del Comitato stesso. Il Comitato esprime pareri e formula proposte ai Ministeri per i beni e le attivita' culturali, degli affari esteri e della difesa per quanto attiene all'attuazione della presente legge. In particolare, esprime parere obbligatorio sugli obiettivi annuali definiti dai citati Ministeri con riferimento all'attuazione della legge stessa. Il Comitato definisce:

a) i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera b);

b) le priorita′ di cui al comma 1, lettera c);

c) i criteri per l′assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera e);

d) il programma di cui al comma 1, lettera f). L′istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (4)

Versione in vigore dal 27 marzo 2012, tuttora in vigore · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale
Estremi	Legge 7 marzo 2001, n. 78
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2001

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel sopprimere il numero 993) dell'art. 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 9)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 4)) che riprende vigore l'intero provvedimento.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tutela-del-patrimonio-storico-della-prima-guerra-mondiale/art-4-competenze-del-ministero-per-i-beni-e-le-attivita-culturali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it